

Regali ai medici indeducibili

DI ANTONELLA GORRET

La casa farmaceutica che regala ai medici computer, telefonini, borse professionali, viaggi all'estero non legati a convegni o congressi, campioni gratuiti di farmaci oltre i limiti stabiliti dalla legge non può dedurre i costi sostenuti. Non si tratta, infatti, di spese di rappresentanza a meno che non siano di modico valore come, per esempio, nel caso di ricettari e cancelleria, o di riviste a carattere scientifico destinate appunto a medici, veterinari e farmacisti.

Lo ha chiarito la circolare n. 3/E dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2005 puntualizzando la portata dell'art. 2 della legge n. 289/2002 il cui comma 8 stabilisce l'indeducibilità di costi e spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato; e il comma 9 specifica che sono indeducibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico». L'amministrazione ricorda infatti che l'art. 170 del Testo unico delle leggi sanitarie sanziona penalmente il cosiddetto reato. L'amministrazione chiarisce poi dettagliatamente quali siano i costi indeducibili. In particolare:

- i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi di valore elevato, quali, per esempio, le spese relative all'acquisto di beni durevoli, anche se strumentali all'attività medica (computer, telefonini, borse professionali);

- i costi relativi all'acquisto di servizi per soggiorni e ospitalità in occasione di convegni e congressi (spese per viaggi, alberghi e ristorazione) che non si limitino, ai sensi dell'art. 12 del dlgs n. 541/92, agli operatori del settore qualificati, ma siano stati estesi a medici generici o accompagnatori; che superino la durata e le modalità dell'ospitalità che non può precedere di 12 ore l'inizio del congresso né concludersi dopo più di 12 ore dalla sua fine, né può presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. Nel caso in cui, invece, le spese rispettino i paletti normativi sono deducibili nei limiti del 20% del relativo importo (per esempio, le spese per l'affitto dei locali e di eventuali attrezzature, per il soggiorno dei relatori e dei partecipanti);

- le spese relative alla distribuzione dei campioni gratuiti di farmaci consegnati, in violazione dell'art. 13 del dlgs n. 541/97, senza richiesta scritta con data, forma e timbro del destinatario, o inviati anche a medici non autorizzati a prescriberli. I campioni per essere deducibili non possono superare il tetto di due per visita con un limite massimo di dieci annui nei primi 18 mesi di commercializzazione del medicinale; dopo il tetto sale a cinque campioni per visita con un massimo di 25 annui. (riproduzione riservata)